



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

## Decreto rettorale, 27 luglio 2011, n. 687 – prot. n. 48466

Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze – Modifica. IL

RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il decreto rettorale n. 1099 del 23 settembre 2008 di emanazione del "Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze";
- VISTA la legge n. 240/2010 di riforma dell'Università che incidendo sulla *governance* e sull'organizzazione delle università, ha introdotto novità che comportano la necessità di adeguare il vigente Codice Etico alle nuove disposizioni;
- VISTO il testo del nuovo "Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze" elaborato dal gruppo di lavoro nominato con nota rettorale prot. n. 27097 del 21 aprile 2011;
- VISTO il parere favorevole espresso a tale proposito dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 18 luglio 2011;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 luglio 2011;
- CONSIDERATO che il testo elaborato dal citato gruppo di lavoro risulta pienamente in linea con la legge di riforma,

DECRETA

di modificare il testo del **Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze**, secondo il testo allegato. Firenze, **27 luglio 2011**

IL RETTORE

*Prof. Alberto Tesi*

### CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

#### Articolo 1 *Finalità*

1. Il Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominato Codice) ha lo scopo, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti sia conforme ai principi che presiedono all'attività dell'Università, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.
2. In particolare, il Codice impegna ad assumere comportamenti idonei a:
  - a. realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;



- b. garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali indicati dallo Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- c. sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
- d. sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
- e. garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito e dell'eguaglianza dei punti di partenza.

3. Il Codice costituisce integrazione e specificazione, con riguardo all'Università degli Studi di Firenze, dei principi enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Ministro della Funzione Pubblica, 28 novembre 2000), e non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico amministrativo.

## **Articolo 2**

### ***Destinatari del Codice***

1. I membri della comunità accademica, formata dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non, il personale tecnico amministrativo, di ruolo e non, nonché i membri esterni alla comunità che, ai sensi dello statuto dell'Università, facciano parte di organi dell'Ateneo, sono tenuti al rispetto del Codice in relazione ai compiti e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali.
2. Le disposizioni del Codice si applicano anche al personale universitario che, in quanto tale, svolge attività assistenziale. L'Università si adopera affinché nelle Aziende ospedaliere universitarie e nelle Aziende sanitarie venga adottato un Codice di comportamento, coerente con i principi enunciati nel presente Codice, che tenga conto delle specificità organizzative dell'attività assistenziale.

## **Articolo 3**

### ***Correttezza***

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:
  - a. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
  - b. adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
  - c. astenersi dal frapporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in ordine all'accesso a documenti amministrativi;
  - d. utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
  - e. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università degli Studi di Firenze;
  - f. prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di appartenenza tesa a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
  - g. non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della Università;
  - h. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e, con riguardo agli incarichi professionali, rispettare quanto previsto dalla normativa in materia.



#### **Articolo 4**

##### ***Trasparenza e imparzialità***

1. I membri della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e ad evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi.
2. In particolare, ogni destinatario è tenuto a:
  - a. rendere note al Direttore del Dipartimento di afferenza, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona con particolare riferimento alle fonti di finanziamento delle proprie ricerche che possano determinare conflitto di interessi, inclusa la eventuale fonte non istituzionale, anche solo pregressa, del finanziamento dei posti di ruolo e non di ruolo ricoperti;
  - b. rendere pubblica, nel caso in cui si candidi a cariche elettive, ovvero sia proposto per la nomina a cariche che comportino l'assunzione di responsabilità gestionali, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, a carattere riservato e non riservato, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati o associazioni a carattere esclusivamente scientifico-culturale, nonché la presenza nella struttura di afferenza o in altra struttura dell'Università di Firenze del coniuge, di conviventi, di parenti o affini fino al quarto grado; rendere nota, infine, la presenza di rapporti con istituzioni, enti o imprese esterne all'Università;
  - c. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
  - d. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera c) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;
  - e. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
  - f. rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza dei punti di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni.

#### **Articolo 5**

##### ***Libertà e dignità personale***

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:
  - a. astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie;
  - b. astenersi da ogni comportamento che possa configurare, grazie all'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
  - c. astenersi da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale o psicologica nei confronti di altri membri della comunità.

#### **Articolo 6**

##### ***Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio***

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:



- a. favorire l'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione della struttura di appartenenza, astenendosi da ogni comportamento che possa rappresentarne, anche indirettamente, una indebita limitazione;
- b. utilizzare metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
- c. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi;
- d. rendere noto, in sede di divulgazione, comunicazione o di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, con particolare riguardo a finanziamenti provenienti da soggetti esterni all'Università, ivi compresi eventuali finanziamenti per posti di ruolo o non di ruolo ricoperti dagli autori;
- e. astenersi dal frapporre ingiustificati ostacoli al passaggio dei docenti da una struttura universitaria all'altra;
- f. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore.

#### Articolo 7

##### **Commissione di garanzia <sup>1</sup>**

1. L'accertamento delle eventuali violazioni del Codice etico è demandato a una Commissione di garanzia della quale fanno parte:
  - a) il Garante dei diritti, di cui all'articolo 23 dello Statuto dell'Ateneo, che la presiede;
  - b) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore;
  - c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati dal Rettore, previo parere del Senato accademico. Rimangono in carica quattro anni e alla scadenza non possono essere nuovamente nominati.
3. I componenti di cui al comma 1, lettera b), debbono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. Debbono altresì essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
4. Il Rettore provvede altresì a nominare, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, supplenti dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c). I supplenti sostituiscono i componenti titolari nel caso in cui per questi ultimi sussista un obbligo di astensione, nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto rettorale 17 ottobre 2012, n. 961 («Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze»).
5. Ai componenti della Commissione di garanzia non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.
6. Ogni anno la Commissione di garanzia presenta al Senato accademico una relazione sull'attività svolta, proponendo, se del caso, modifiche al testo del Codice etico. Di tale relazione l'Università assicura la più ampia diffusione, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dal **Decreto rettorale, 17 ottobre 2022, n. 1264 – prot. n. 230337** ([pdf](#)) con il quale sono stati inseriti gli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater.



#### **Articolo 7-bis**

##### ***Ricorso alla Commissione di garanzia***

1. Alla Commissione di garanzia può rivolgersi, con istanza in forma scritta, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano denunciare una violazione del Codice etico.
2. L'istanza deve recare l'indicazione del soggetto o dei soggetti ricorrenti. Il soggetto o i soggetti denunciati possono chiedere alla Commissione di garanzia che il loro nome venga tenuto riservato. Spetta alla Commissione dare corso o meno alla richiesta, fatto comunque salvo il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ove lo richiedano esigenze di accertamento dei fatti.

#### **Articolo 7-ter**

##### ***Istruttoria dinanzi alla Commissione di garanzia***

1. Ricevuta l'istanza di cui all'articolo 7-bis, la Commissione di garanzia procede all'immediata archiviazione dell'istanza qualora essa risulti palesemente infondata.
2. Se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1, la Commissione di garanzia avvia un'istruttoria che si svolge nel rigoroso rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, la Commissione di garanzia comunica l'avvio del procedimento al soggetto o ai soggetti denunciati, assegnando un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per produrre memorie o documenti.
4. La Commissione di garanzia procede all'audizione di tutte le persone coinvolte, acquisisce, analizza e discute tutta la documentazione necessaria. La Commissione non può divulgare in alcun modo i dati e le informazioni raccolte a soggetti estranei al procedimento.
5. Nel caso in cui il comportamento oggetto dell'istanza si configuri come illecito disciplinare, la Commissione provvede ad informarne gli appositi organi di disciplina.
6. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il procedimento è estinto.

#### **Articolo 7-quater**

##### ***Accertamento delle violazioni e atti conseguenti***

1. Qualora al termine dell'istruttoria decida di procedere all'archiviazione della denuncia, la Commissione informa il Rettore, il soggetto nei cui confronti è stato aperto il procedimento e il soggetto o i soggetti denunciati.
2. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata una violazione del Codice etico, la Commissione trasmette al Rettore una relazione motivata. Il Rettore propone quindi al Senato accademico l'adozione di una delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo.
3. La sanzione del richiamo pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo è pubblicata per una durata pari a quindici giorni in un'apposita sezione del sito web dell'Ateneo riservata agli utenti che dispongano del dominio di rete.

#### **Articolo 8**

##### ***Pubblicità***

1. L'Università degli Studi di Firenze, tramite tutti i suoi organi, assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice mediante l'inserimento del testo nel sito *web* dell'Università, nonché attraverso i Direttori di Dipartimento che sono tenuti a vigilare sulla sua applicazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

#### **Articolo 9**

##### ***Norma Finale***

1. Resta fermo quanto disposto dalla normativa dell'Università di Firenze in tema di pari opportunità, di protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, di diritti degli studenti e libertà di insegnamento e di ricerca.